



DECRETO DIRIGENZIALE N. 31 /DA del 02 FEB 2024

**Oggetto:** Contenzioso **AMICO FILIPPO c/ CAS** liquidazione Sentenza n. 228/2019 della CORTE APPELLO MESSINA- SEZ.LAVORO- e liquidazione spese legali al distrattario avv. **MARIELLA SCIAMMETTA**.

### IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

**Premesso** che nel contenzioso dinnanzi al CORTE APPELLO MESSINA- SEZ.LAVORO R.G. 608/16 tra le parti AMICO FILIPPO cod. fisc. MCAFPP42M24C347K C/ CAS è stata emessa la Sentenza 228/2019 notificata in forma esecutiva in data 11/11/2019, che si allega, con la quale, questo Ente è stato condannato al risarcimento delle indennità accessorie connesse all'attività di A.T.E. pe ril periodo dal 15/2/99 al 9/1/2000 € 3.458,22 oltre interessi per € 351,97 nonché al rimborso delle spese legali pari ad € 2200,5 oltre accessori a favore del legale distrattario avv. MARIELLA SCIAMMETTA come da prospetto in calce, per una spesa complessiva di € 7020,98;

**Visto** il prospetto formulato dall'Uff. Risorse Umane del 13/12/2023 prot. 80 R.U. che determina l'importo delle indennità in € 3.458,22 che va sottoposta a tassazione assistenziale e fiscale mentre *"gli interessi legali o la rivalutazione monetaria sono calcolati sulle somme dovute al netto delle ritenute previdenziali e fiscali"* come previsto dal Decreto del Ministro del Tesoro del 1/9/1998 n. 352 art. 3 comma 2, confermato dalla Sentenza della Corte di Cassazione a sezioni unite n. 14429 del/2017 e pertanto, l'importo netto da liquidare verrà determinato dall'Ufficio Risorse Umane mediante elaborazione di apposito cedolino paga;

**Visto** l'art. 43 del D.lgs. 118/2011 e smi. che dispone in materia di esercizio provv. e gestione provvisoria;

**Visto** il punto 8.3 dell'allegato 4/2 del D.lgs 118/2011 il quale consente esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spese dell'ultimo bilancio di previsione approvato;

**Visto** il D.D.G. n° 3386 del 23/11/2023 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti ha approvato il Bilancio Consortile per il triennio 2023/2025;

**Visto** il Regolamento di Contabilità :

**Ritenuto** di procedere ad affrontare la superiore spesa che riveste carattere di urgenza e necessità, al fine di non arrecare danni certi e gravi all'Ente."

### DECRETA


Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

**Prendere Atto** della Sentenza n. 228/2019 della Corte d'Appello di Messina -Sez. Lavoro, emessa in favore del Sig. Amico Filippo che si allega al presente (All. 1)

- **Fronteggiare** la spesa di € 3.810.19 per differenze stipendiali e interessi sul capitolo n. 11 del Bilancio 2023, denominato "Spese per il trattamento economico del personale in organico", che presenta la relativa disponibilità;

- **Impegnare** la spesa di € 3210,7936 per rimborso spese legali sul capitolo n. 131 del redigendo Bilancio 2024/2026, denominato "Liti, Arbitraggi e Risarcim. Danni che presenta la relativa disponibilità
- **Effettuare**, in esecuzione della suddetta Sentenza n. 228/2019 della CORTE APPELLO MESSINA- SEZ.LAVORO, che si allega, il pagamento della somma lorda di € 3810,19 in favore del Sig.AMICO FILIPPO nato a CASTROREALE (ME) il 24/8/1942 cod. fisc. MCAFP42M24C347K, mediante elaborazione di apposito cedolino, a cura dell'Uff. Personale, da accreditare sul c/c IBAN IT97S 02008 82650 000300 381843 allo stesso intestato ;
- **Effettuare** in esecuzione della medesima Sentenza il pagamento, a cura dell'Uff. Ragioneria, delle spese legali in favore del legale distrattario Avv. MARIELLA SCIAMMETTA cod. fisc. SCMMCT60L50E571N della somma di € 3210,79 al lordo di IVA e R.A. come da prospetto in calce, mediante accredito sul c/c IBAN IT23N 06230 82381 000015 353716 alla stessa intestato;
- **Trasmettere** il presente atto al Servizio Finanziario ed all'Ufficio Personale per i rispettivi adempimenti di competenza come sopra specificati.

*Il Responsabile dell'Uff. Contenzioso*  
Dott. Giuseppe Mangraviti



*Il Dirigente Amministrativo*




*Il Dirigente Generale*  
Dott. Calogero Franco Fazio



Sentenza 1219/2022 della Corte d'Appello di Messina sez. Lavoro		
Avv. Mariella Saimmetta		
Spese non impon.		€ 0,00
Onorari		€ 2.200,50
Spese generali		€ 330,08
CPA		€ 101,22
Tot. Imponibile		€ 2.631,80
IVA 22%		€ 579,00
<b>Tot. Fattura</b>		<b>€ 3.210,79</b>
Ritenuta d'acconto 20% su €	2.530,58	€ 506,12
Netto da liquidare		€ 2.704,68

STUDIO LEGALE ASSOCIATO  
SCIAMMETTA E PASCALE  
AVVOCATI  
VIA FONTANELLE, 1 PATTI (ME)

Sentenza n. 228/2019 pubbl. il 28/05/2019  
RG n. 608/2019

Consorzio Autostrade Siciliane  
Posta in Entrata  
11 NOV. 2019  
VIR. GEN. X D.A. 10  
COMT



CORTE DI APPELLO DI MESSINA

SEZIONE LAVORO  
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d' Appello di Messina, composta dai Signori magistrati :

- 1 ) dott. A. T. Rizzo Presidente
- 2 ) dott. L. Villari Consigliere
- 3 ) dott. B. Catarsini Consigliere rel.

all' udienza collegiale del 2 aprile 2019 ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa promossa da:

CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE ente pubblico non economico, con sede legale in Messina in persona del commissario straordinario, rappresentato e difeso dall'avv. C. Matafù .....APPELLANTE

CONTRO

AMICO FILIPPO c.f. AMCFPP42M24C347K, rappresentato e difeso dall'avv. M. Sciammetta.....APPELLATO

OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Messina n. 1941/13 del 23 aprile 2013.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al giudice del lavoro di Messina Amico Filippo, dipendente del Consorzio Autostrade Siciliane (di seguito denominato CAS), chiedeva il riconoscimento dell'indennità maneggio denaro, dell'indennità di zona e dell'indennità lavori complementari, tutte connesse all'attività di agente tecnico esattore (ATE) svolta nel periodo dal 15 febbraio 1999 al 9 gennaio 2000 e il giudice di primo grado accoglieva

Mod. A/TERP  
Cron. n. 1139  
Trasferita  
Spese Post.  
2,31  
06 NOV. 2019

Consorzio per le  
AUTOSTRADE SICILIANE  
Prot. 29398  
del 11-11-2019 Sez. A

Firmato Da: RIZZO ALFONSA TULLIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. - NG CA 3 Serial#: 233c1a10546722f0cc074f655190183  
Firmato Da: CATARSINI BEATRICE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. - NC

la domanda per l'importo di € 13.855,46 ritenendo, in diritto, che nel periodo suindicato non fosse ancora applicabile la legge regionale n. 10/2000 e, sotto il profilo del "quantum", che l'importo fosse comprovato dalla stessa quantificazione operata dal CAS con certificazione del 29 giugno 2004.

Avverso la superiore sentenza proponeva appello, in data 7 settembre 2016, il CAS denunciando travisamento dei fatti e chiedendo il rigetto delle domande spiegate in primo grado, spese vinte.

Amico Filippo, nel costituirsi, avversava i motivi di appello di cui chiedeva il rigetto, spese vinte.

All' udienza odierna la causa è stata decisa dando pubblica lettura del dispositivo della sentenza.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Sostiene il Consorzio che il giudice di primo grado è incorso in un'ipotesi di travisamento dei fatti poiché ha fondato sulla certificazione datata 29 giugno 2004 il diritto attoreo in relazione al quantum della pretesa, ritenendo erroneamente che la quantificazione operata dal CAS delle indennità reclamate riguardasse il periodo rivendicato in ricorso, ossia quello dal 15 febbraio 1999 al 9 gennaio 2000. Evidenziava, al contrario, che la superiore quantificazione riguardava le indennità che il dipendente in oggetto avrebbe percepito, a far data dal 10 gennaio 2000, nell'ipotesi in cui avesse continuato a svolgere le mansioni di agente tecnico esattore e che era stata operata dal Consorzio a seguito di richiesta avanzata dallo stesso Amico. A riprova di quanto affermato richiamava l'attenzione sulla circostanza che il calcolo ineriva ad un periodo temporale di gran lunga superiore a quello rivendicato il ricorso, riguardando 53 mensilità retributive, ipoteticamente maturate dal 10 gennaio 2000 fino al giugno 2004, epoca della richiesta avanzata dal dipendente. Sottolineava che per il periodo successivo al 10 gennaio 2000 nulla spettava all'Amico, sia perché non aveva svolto mansioni di agente tecnico esattore (cui le rivendicate indennità erano collegate), sia in ragione dell'inapplicabilità, dal gennaio 2000, del C.C.N.L. privatistico.

Orbene va rilevato che in primo grado, Amico Filippo aveva rivendicato il pagamento delle superiori indennità esclusivamente con riferimento all'attività di agente tecnico esattore espletata nel periodo dal 15 febbraio 1999 al 9 gennaio 2000, come chiaramente si evince dalle conclusioni dell'atto introduttivo del giudizio e il Consorzio, erroneamente ritenendo che la richiesta riguardasse anche un periodo temporale successivo, si era difeso esclusivamente sul rilievo della mancata applicabilità del C.C.N.L. privatistico, senza, pertanto, contestare l'espletamento di mansioni di agente tecnico esattore.

Orbene l'inapplicabilità del C.C.N.L. di natura privatistica per contrasto con norma imperativa di legge contenuta nell' art. 24 della legge regionale n.10/2000, può ritenersi questione ormai definita a seguito di emanazione della delibera di Giunta Regionale n. 26 del 18 febbraio 2015. Occorre ripercorrere, brevemente, l'exkursus normativo giurisprudenziale della questione.

È indubbio che il Consorzio Autostrade ha natura di ente pubblico non economico in forza dell'art. 14 della legge regionale n. 4/65. Esso si configura, come chiarito dal giudice delle leggi con sentenza n. 197/92, "*quale organismo non dissimile dai consorzi tra comuni e province, previsti per provvedere a determinati servizi ed opere di comune interesse (art. 156 e ss. Testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934 n. 383) e dai consorzi previsti dall'ordinamento amministrativo degli enti locali della Regione Siciliana (d.p.reg. Sicilia 29 ottobre 1955 n. 6, art. 24 e ss.)*" e che tale configurazione giuridica ha indubbi riflessi sul regime giuridico dell'ente, atta a differenziarlo da altre società o enti pubblici economici, concessionari di autostrade, sottoposti ad una diversa disciplina giuridica. In senso conforme vedasi anche le sentenze rese dalle sezioni unite della Corte di Cassazione n. 98/00, n. 185/01, n. 19661/03 e n. 20886/06.

Da quanto considerato deriva che i rapporti dei dipendenti del Consorzio Autostrade Siciliane sono soggetti alla disciplina di cui alla legge regionale n. 10/00 ed al D. Lgs. n. 165/01.

L'art. 1 della richiamata legge regionale prevede, al primo comma che *"le disposizioni della presente legge disciplinano l'organizzazione degli uffici dell'amministrazione regionale ed i rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze della Regione e degli enti pubblici non economici sottoposti a vigilanza e/o controllo della Regione....."*.

Prevede, poi, al secondo comma che *"per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni del D. Lgs. 3 febbraio 1993 n. 29 e successive modifiche ed integrazioni"*.

Mentre, poi, l'art. 24 statuisce, ai primi tre commi, che *"1. La contrattazione collettiva per il personale regionale e per quello dipendente dagli enti di cui all'art. 1, è articolata su due livelli, regionale e integrativa, a livello di unità amministrativa periferica. La contrattazione regionale-quadro determina gli ambiti delle unità contrattuali della contrattazione integrativa in corrispondenza ai collegi per la costituzione delle rappresentanze unitarie del personale. Essa si svolge sulle materie relative al rapporto di lavoro, con esclusione di quelle riservate alla legge e agli atti normativi e amministrativi, ai sensi dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992 n. 421, ed in conformità a quanto stabilito nel titolo III del D. Lgs. n. 29/93, rispettivamente per i contratti collettivi nazionali e integrativi. 2. L'amministrazione regionale e gli enti di cui all'art. 1 costituiscono un unico comparto di contrattazione. Eventuali modifiche del comparto unico possono essere apportate sulla base di accordi stipulati tra l'agenzia di quell'art. 23 e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, ai sensi dell'art. 47 bis del D. Lgs. n. 29/93 e successive modifiche, con decreto del Presidente della Regione, previa intesa con le amministrazioni e gli enti interessati. 3. L'amministrazione regionale e gli enti di cui all'art. 1 osservano gli obblighi assunti con i contratti*

*collettivi di cui al presente articolo. Essi vi adempiono nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti".*

Sulla questione inerente la disciplina contrattuale applicabile si è espresso il C.G.A. della Regione Sicilia in esito a quesito proposto dall'Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità, con parere espresso nell'adunanza del 1 settembre 2010, recante n. 841, nel quale veniva chiarito che, a decorrere dall'entrata in vigore della legge regionale 15 maggio 2000 n. 10 al personale del Consorzio Autostrade Siciliane avrebbero dovuto applicarsi le disposizioni di detta legge e, in particolare, gli artt. 14 (per la determinazione del trattamento economico del personale dirigente) e 24 (relativamente alla contrattazione collettiva relativa a residuo personale).

Nello stesso parere è affermato che " *la disciplina legale non consente alcuna integrazione con discipline tratte da contrattazioni collettive di tipo privatistico, sicchè per coerenza di sistema sembra doversi concludere che, anche con riferimento alla disciplina contrattuale applicabile al personale operante presso il CAS con peculiari specificità professionali ( Casellanti, operatori del centro radio, squadre di sorveglianza e assistenza al traffico ) non possa darsi adito a contrattazioni integrative aziendali, che non siano espressamente autorizzate dalle fonti collettive richiamate nei citati artt.13 e 24 della L.r. 10 / 2000.*"

A seguito di tale parere l'Assessorato Regionale invitava il Consorzio ad adeguarsi e il CGA, nuovamente interessato della questione, ribadiva, con parere n. 805/2012 del 19 giugno 2012, che al personale dipendente del CAS doveva applicarsi la stessa disciplina dei dipendenti dell'amministrazione regionale, trattandosi di ente pubblico non economico della Regione Sicilia. Quanto all'adozione di provvedimenti volti a recepire la normativa regionale e/o a dismettere quella di fatto applicata, evidenziava che si era istituito, in data 31 luglio 2013, un tavolo tecnico, cui avevano partecipato l'Assessore alle Infrastrutture, il CAS, l'ARAN, l'Assessore al Bilancio e l'Assessore alla Funzione Pubblica le cui conclusioni sono state trasfuse in una proposta

contenente le tabelle di riclassificazione, demandandosi al contempo al Consorzio per la determinazione delle tabelle di equiparazione per ogni singolo dipendente. Infine la Giunta Regionale, con deliberazione del 11 agosto 2014 n. 237 ha apprezzato le risultanze del tavolo tecnico demandando nuovamente al CAS l'adozione delle tabelle e per l'eventuale recupero di somme erogate in eccedenza rispetto alle previsioni del CCRL. La Giunta Regionale ha, infine, ha emesso la delibera n. 26 del 18 febbraio 2015 con la quale ha approvato le modifiche da apportare allo stato giuridico ed economico del personale dipendente del Consorzio per le Autostrade Siciliane e le tabelle di riclassificazione del personale adottate dal CAS (con delibera n. 6/AS del 21 novembre 2014).

Con la superiore delibera si è approvata la precedente delibera n. 6/AS del 21 novembre 2014 con la quale si è stabilita l'applicazione, ai dipendenti del Consorzio, del contratto dei dipendenti regionali con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge regionale 15 maggio 2000 n. 10 e sono state, infine, approvate le tabelle di riclassificazione per il personale annullando, nel contempo, qualsiasi delibera in contrasto precedentemente adottata.

Su tali premesse è evidente che l'applicazione di una contrattazione collettiva diversa da quella prevista dalla legge, non possedendo il crisma della legittimità, pone in essere una situazione riconducibile alla nullità del contratto per violazione di norma imperativa.

Dunque al lavoratore dipendente del CAS deve essere applicato esclusivamente il contratto collettivo regionale, ma solo a far data dall'entrata in vigore della legge regionale n. 10/00.

Ne consegue che l'indennità reclamate per il periodo precedente, le uniche rivendicate dal ricorrente in primo grado, devono essere riconosciute.

Quanto all'importo di esse va rilevato che le censure mosse dal Consorzio sono fondate, atteso che la nota del 29 giugno 2004 non può costituire prova del quantum,

poiché attiene ad una quantificazione corrispondente a n.53 mensilità retributive, a partire dal 10 gennaio 2000.

Tuttavia è agevole per il CAS procedere alla quantificazione delle indennità in questo giudizio rivendicate limitatamente al periodo dal 15 febbraio 1999 al 9 gennaio 2000, i cui importi unitari sono indicati nella nota su richiamata. Pertanto, in riforma della pronuncia di primo grado, va genericamente riconosciuto il diritto dell'Amico alle indennità richieste, limitatamente al periodo invocato.

Quanto alle spese giudiziali l'esito complessivo del giudizio ne determina la condanna a carico del CAS in ragione di metà, attesa la parziale soccombenza dell'Amico in ordine al quantum, con compensazione della quota residua.

Le somme si liquidano come da dispositivo che segue, ai sensi del D.M. n.55/14. Con istruttoria ai sensi dell'art.93 c.p.c..

P.Q.M.

Intesi i procuratori delle parti e definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal Consorzio Autostrade Siciliane avverso la sentenza del Tribunale di Messina n. 1941/13 del 23 aprile 2013, nei confronti di Amico Filippo, così provvede:

in parziale riforma della sentenza di primo grado riconosce il diritto di Amico Filippo al pagamento dell'indennità maneggio denaro, dell'indennità di zona e dell'indennità lavori complementari, connesse all'attività di agente tecnico esattore (ATE) svolta nel periodo dal 15 febbraio 1999 al 9 gennaio 2000 e condanna il CAS alla corresponsione, in favore del predetto, della somma che lo stesso Consorzio provvederà a quantificare, con interessi legali dal maturato al soddisfo;

condanna il Consorzio Autostrade Siciliane al pagamento delle spese giudiziali del presente giudizio in ragione metà, compensando tra le parti la residua quota, liquidando, a tal fine, quelle del primo grado di giudizio € 1250,5 oltre Iva, cpa e spese

generali e, per il presente grado € 950,00 oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa.  
Con distrazione in favore del procuratore anticipatorio avv. M. Sciammetta.

Messina, 2 aprile 2019

Il Consigliere rel.

Il Presidente



**REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE**

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza e a tutti gli Ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.

Copia conforme all'originale che si rilascia in forma **esecutiva** a richiesta dell'Avvocato Uscio Sciammella nell'interesse di A. A. me. quello di M. M. e di Antonio Filippo Messina, 26/7/19 per recupero congiunto

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Dott.ssa Claudia Trimarchi

Copia conforme ad altra copia rilasciata con formula esecutiva

Messina, 26/7/19

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Dott.ssa Claudia Trimarchi

CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE - IN PERSONA  
DEL LEG. RAPP. P.T.  
C/DA SCOPO MESSINA

*[Handwritten signatures and a circular official stamp of the Consorzio per le Autostrade Siciliane]*



CONSORZIO PER LE  
**AUTOSTRADE SICILIANE**  
A18 Messina-Catania e Siracusa-Gela - A20 Messina-Palermo

**DIREZIONE AMMINISTRATIVA**  
**UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE**


Prot. n. 80 R.U. del 13/12/2023

Al Responsabile Ufficio Contenzioso  
SEDE

Oggetto: Sentenza 228/2019 del 28.05.2019 – della Corte di Appello di Messina - Sez. Lavoro  
Riscontro nota prot. n. 80/19 del 12.11.2019

Con riferimento alla sentenza di cui in oggetto, si trasmette in allegato, la scheda riportante i dati richiesti.

Il Responsabile Ufficio Personale  
(Dott. Walter Lampogna)





CONSORZIO PER LE  
**AUTOSTRADE SICILIANE**  
A18 Messina-Catania e Siracusa-Gela - A20 Messina-Palermo

**DIREZIONE AMMINISTRATIVA**  
**Ufficio Risorse Umane**

Sentenza n° 228/2019 del 28/05/2019 della Corte d'Appello di Messina - Sezione Lavoro.  
Determinazione risarcimento danno per indennità maneggio denaro, indennità di zona e indennità lavoro complementare.

Signor AMICO FILIPPO

Nato a Castoreale (Me) il 24/08/1942 c.f.: MCAFPP42M24C347K

INDENNITA' PERIODO 15/02/1999 – 09/01/2000	
Indennità maneggio denaro x 11 mesi	758,22
Indennità di zona	1.023,30
Indennità lavoro complementare	1.676,70
<b>TOTALE</b>	<b>3.458,22</b>

**Risarcimento danno € 3.458,22**

Messina, 13/12/2023

Responsabile Ufficio Risorse Umane  
Dott. Walter Zampogna